

## Possibilità di istituire dei beneficiari per le persone sole

Informazione sulla clausola beneficiaria con esempi

### A cosa mi serve una clausola beneficiaria?

Una clausola beneficiaria disciplina la destinazione del suo capitale di decesso nell'eventualità che lei deceda prima del pensionamento. Poiché le casse pensione non sono assoggettate al diritto ereditario, per i superstiti vigono condizioni specifiche. Vale quindi la pena di riflettere tempestivamente sulle possibilità e sulle misure necessarie. Per meglio prendere in considerazione la sua situazione individuale, la Asga consente ora di designare, oltre ad eventuali coniugi e partner in concubinato, anche altri beneficiari.

Le prestazioni per i superstiti sono disciplinate dagli art. 22–25 del Regolamento della cassa dell'Asga. Se lei non desidera apportare modifiche alla successione standard, non è necessario che compili una dichiarazione beneficiaria. In caso contrario, può modificare individualmente la successione e la ripartizione in conformità alle possibilità esposte di seguito.

Il formulario «Dichiarazione beneficiaria per persone sole» deve essere inoltrato per iscritto durante il periodo di vita della persona assicurata. Non deve far altro che scaricare il formulario all'indirizzo [www.asga.ch](http://www.asga.ch). Noi le confermeremo per iscritto la clausola beneficiaria, che potrà essere da lei revocata per iscritto in qualsiasi momento.

### Chi ha diritto al mio capitale in caso di decesso?

Il suo capitale in caso di decesso diventa esigibile qualora lei deceda prima del pensionamento. Il capitale in caso di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia esistente al momento del decesso, dedotti eventuali valori capitalizzati per la corresponsione di rendite al partner ai sensi dell'art. 22 e al partner divorziato ai sensi dell'art. 23 nonché dedotte le liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 22 comma 4 e comma 8 del Regolamento della cassa.

Hanno diritto al capitale in caso di decesso i superstiti indicati di seguito:

- Gruppo a: il coniuge o il partner registrato e i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani
- Gruppo b: il partner in concubinato ai sensi dell'art. 22 comma 2 o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni
- Gruppo c: gli altri figli
- Gruppo d: i genitori
- Gruppo e: i fratelli e le sorelle / i fratellastri e le sorellastre

#### Avvertenza

- ▶ Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, ha la **facoltà di definire** la quota del riparto fra gli aventi diritto **in seno a ogni singolo gruppo da a ad e**.
- ▶ Lei può **postporre** il **gruppo a** agli altri gruppi oppure **abbinarlo** ai medesimi.
- ▶ Lei può inoltre modificare la **successione** dei gruppi da **c ad e**.


**Ciò presuppone, in tutti i casi, che l'Asga sia entrata in possesso della corrispondente dichiarazione beneficiaria scritta antecedentemente al decesso.**

# Esempi pratici

## Persona sola

### Situazione

Persona assicurata: celibe/nubile, nessun figlio, 3 fratelli e sorelle



### Possibilità 1

#### Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratello o sorella 1	Sì	33.33
Fratello o sorella 2	Sì	33.33
Fratello o sorella 3	Sì	33.33

#### Clausola beneficiaria - 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1	Sì	50
Genitore 2	Sì	50

Al primo posto può istituire come beneficiari i tre fratelli e/o sorelle in parti uguali (ossia ciascuno nella misura di  $\frac{1}{3}$ ). Al secondo posto può istituire come beneficiari i genitori in parti uguali (ossia ciascuno nella misura del 50 %).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC

## Possibilità 2

### Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratello o sorella 1	Si	100
Fratello o sorella 2	No	0
Fratello o sorella 3	No	0

### Clausola beneficiaria - 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1 (padre)	Si	100
Genitore 2 (madre)	No	0

Al primo posto può istituire come beneficiario solo uno dei fratelli / sorelle, al 100%. Al secondo posto può istituire come beneficiario il padre, al 100%.

*Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC*

## Non possibile

Lei non può istituire come beneficiari al primo posto una sorella al 50 % e la madre al 50 % e in seguito(al secondo posto) gli altri due fratelli e sorelle nonché il padre, ciascuno nella misura di 1/3.

*Motivazione: secondo l'art. 24 comma 5 del RC non è possibile abbinare questi due diversi livelli di parentela (sorella e madre)*